



Fabio Basile

(associato di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano)

**Immigrazione e reati culturalmente motivati
Il diritto penale nelle società multiculturali ***

*"Non molesterai il forestiero né lo opprimerai,
perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto"*
(Esodo, 22:20)

SOMMARIO: Premessa. – 1. Immigrazione e pluralità di culture: nuove sfide per il diritto penale. – 2. *Localismo* e *non-neutralità culturale* del diritto penale 'sotto tensione' per effetto dell'immigrazione. – 3. Panorama di giurisprudenza europea sui reati culturalmente motivati. – 4. Teoria e prassi della c.d. *cultural defense* nell'ordinamento statunitense. – 5. Quale rilevanza penale per la 'motivazione culturale'?

Premessa

I massicci *flussi immigratori* degli ultimi decenni hanno portato in Italia ed in altri Stati europei individui e famiglie provenienti da luoghi e culture diverse.

L'immigrato, nel Paese d'arrivo, trova regole di condotta e, in particolare, *norme penali*, diverse da quelle presenti nel suo Paese d'origine, e tale diversità è dovuta, almeno in alcuni casi, alla *diversità di cultura*. Tale diversità potrebbe, quindi, indurlo a commettere un fatto previsto come reato nel Paese d'arrivo, ma che risulta, invece, conforme, o per lo meno tollerato, nella sua cultura d'origine.

Come deve reagire il diritto penale a siffatti *reati culturalmente motivati*? Deve conferire un qualche rilievo alla 'motivazione culturale' che ha spinto l'autore alla loro commissione? E tale riconoscimento necessita di una previsione legislativa speciale, o a tal fine sono sufficienti gli strumenti normativi ordinari?

* Il presente scritto riproduce, con piccole modifiche, l'introduzione al volume *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, 2^a ed., Milano, 2010, pag. XV - 496, in corso di stampa per i tipi della Giuffrè Editore (l'indice completo del libro può essere consultato sul sito Internet <http://air.unimi.it/>).



Si tratta di interrogativi centrali per il diritto penale delle società multiculturali occidentali, ai quali questo libro tenta di fornire una risposta, capace di conciliare il rispetto della diversità culturale con il rispetto della uniformità e della credibilità del sistema penale.

1. Immigrazione e pluralità di culture: nuove sfide per il diritto penale.

Alla ricerca di una siffatta risposta, nel *capitolo I* occorrerà prima di tutto illustrare i concetti di “società multiculturale”, “reato culturalmente motivato” e “*cultural defense*” – recenti acquisti anche nel vocabolario del penalista – i quali rischiano, tuttavia, di risultare vaghi ed indeterminati, e quindi poco utili allo sviluppo di un proficuo dibattito, almeno fintantoché non si precisino i contenuti e le condizioni d’uso del concetto-base, intorno al quale essi tutti ruotano, vale a dire il concetto di “*cultura*”.

Tale concetto, d’altra parte, è a sua volta contrassegnato da una notevole polisemia. Per uscire dalle sabbie mobili in cui tale polisemia rischierebbe di farci sprofondare, ci affideremo, pertanto, alla sua accezione scientifica, elaborata dagli studiosi di *antropologia* a partire dalla fine del XIX secolo. Dall’antropologia trarremo, altresì, il quadro epistemologico che farà da sfondo alla nostra indagine, in particolare per quanto riguarda, da un lato, la controversa questione dell’*influenza della cultura* sulla condotta del singolo individuo (burattino manovrato dalla cultura, o attore libero e volitivo?) e, dall’altro, l’*individuazione dei gruppi* di cui converrà occuparci.

È nelle aule giudiziarie, prima ancora che nel dibattito teorico, del resto, che si è posto il problema di come trattare l’imputato che affermi di aver commesso il reato sotto l’influenza della cultura del suo gruppo d’origine: di volta in volta, il gruppo degli albanesi, dei tunisini, dei marocchini, dei pakistani, dei rom, degli algerini, dei turchi, dei cinesi, degli indiani, etc.

L’arrivo di questi nuovi ‘gruppi’ sta in effetti trasformando anche l’Italia, forse più velocemente di altri Paesi occidentali, in una *società multiculturale* – per dirla con le parole di Will Kymlicka – di tipo *polietnico*, che va tenuta distinta, anche nella prospettiva dell’indagine penalistica, dalla società multiculturale di tipo *multinazionale*, caratterizzata, invece, dalla presenza di minoranze nazionali autoctone, quali, ad esempio, gli indiani d’America o gli aborigeni d’Australia.

Prima ancora di analizzare quali siano, o debbano essere, le reazioni del diritto penale ai reati commessi dagli immigrati in adesione



alla loro cultura d'origine, risulterà, pertanto, utile osservare brevemente quale sia, *più in generale*, l'approccio seguito da alcuni Paesi europei per gestire la diversità culturale 'importata' dagli immigrati, nei tanti ambiti della vita pubblica in cui un problema di convivenza tra culture diverse può porsi: dalla determinazione dei flussi di ingresso, alle condizioni cui subordinare la concessione della cittadinanza; dall'attribuzione di diritti liberali, sociali, politici agli stranieri, alla disciplina del lavoro, dell'istruzione, della famiglia, etc.

Si potrà in tal modo constatare che il riconoscimento della diversità culturale degli 'altri' non è mai stato, né mai potrà essere, assoluto ed incondizionato, ma richiede l'apposizione di limiti alla tolleranza, segnati dal rispetto dei *diritti fondamentali dell'individuo*. Limiti quanto mai essenziali anche negli ambiti coperti dal diritto penale, che costituisce, in effetti, *territorio di frontiera* per il riconoscimento della diversità culturale. Nell'inoltrarci in tale territorio sarà, pertanto, necessario procedere con la massima cautela al fine di evitare perniciosi sconfinamenti che rischierebbero di tradursi in una sorta di legittimazione (o comunque di attenuazione del disvalore) della violazione dei diritti fondamentali.

2. Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale 'sotto tensione' per effetto dell'immigrazione.

Nel *capitolo II* verificheremo, d'altra parte, come proprio lo spostamento di individui *da un luogo ad un altro*, ognuno dei quali si porta dietro la propria *cultura*, stia mettendo 'sotto tensione' due tratti caratteristici del diritto penale: il suo '*localismo*' e la sua '*non-neutralità culturale*':

- *per un verso*, infatti, il diritto penale si presenta come una sorta di 'prodotto tipico locale', contrassegnato dal marchio di produzione del Paese d'origine: un diritto che riporta stampigliato sopra "*prodotto in Italia*", o "*made in UK*", o "*fabriqué en France*" etc., a seconda del Paese dove tale diritto è stato emanato e dove è destinato ad essere applicato. Tra uno Stato e l'altro cambia, infatti, il catalogo dei reati, cambia la fisionomia dei singoli reati, cambia la pena comminata, cambiano le regole di parte generale applicabili. Per toccare con mano tale *frammentazione localistica* del diritto penale, sarebbe sufficiente pensare a fatti come l'eutanasia e l'aiuto al suicidio, la procreazione assistita, l'aborto, il controllo delle nascite e la sterilizzazione volontaria, i rapporti omosessuali tra adulti consenzienti, l'adulterio, l'incesto, la pornografia, la prostituzione, l'intangibilità sessuale dei fanciulli, il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti, il catalogo dei mezzi di



educazione legittimi (comprensivi, o meno, del ricorso alla violenza fisica), la bestemmia e i vilipendi alla religione, il maltrattamento di animali – fatti la cui disciplina penale cambia, anche significativamente, da Stato a Stato, sicché, parafrasando un adagio popolare, potremmo dire: “paese che vai, reato che trovi”;

- per altro verso, il diritto penale risulta essere, per lo meno in alcuni suoi settori e in alcune sue norme, un diritto particolarmente impregnato di cultura, un diritto, cioè, che risente in modo significativo della cultura dello Stato, del popolo, degli uomini che tale diritto hanno elaborato. “*Recht ist Kulturerscheinung*”, il diritto è manifestazione di cultura, era il motto con cui Radbruch già nei primi decenni del secolo scorso sottolineava l’esistenza di un *forte, intenso legame tra cultura e diritto*, e diritto penale in particolare. Tra norme penali e norme culturali, infatti, pur non essendoci quella piena ed assoluta coincidenza vagheggiata da Max Ernst Mayer, non vi è nemmeno piena ed assoluta separazione, bensì una serie di plurime, significative intersezioni. Un’evidente traccia di tali intersezioni si trova impressa nei c.d. elementi normativi culturali di fattispecie, nonché in varie figure di reato che traggono, o traevano, la loro linfa vitale dalla cultura: tra gli altri, i delitti di adulterio e di concubinato, i delitti per causa d’onore, i delitti in materia sessuale. Tali intersezioni, d’altra parte, contribuiscono al ‘successo’ del diritto penale: se le norme penali non affondassero almeno in parte le radici nella cultura dei loro destinatari, parlerebbero un linguaggio incomprensibile alle loro orecchie, rendendo lettera morta la prevenzione generale positiva, la prevenzione speciale intesa come rieducazione, la possibilità di conoscere la norma penale.

Ebbene, ‘localismo’ e ‘non-neutralità culturale’ – caratteristiche tradizionali e naturali di ogni ordinamento penale – sono oggi scossi e messi in crisi dall’immigrazione. Che cosa succede, infatti, quando un migrante lascia un Paese e va in un altro Paese? Succede che, nel *luogo* di arrivo, egli trova un diritto penale *diverso* da quello del *luogo* di partenza e che tale diversità è dovuta, almeno in alcuni settori e in alcune norme, alla diversità di *cultura*. Il passaggio dei confini da uno Stato all’altro viene allora a coincidere con il *passaggio ad un ordinamento penale diverso da quello di origine*.

Oggi, ‘localismo’ e ‘non-neutralità culturale’ del diritto penale creano quindi, fatalmente, condizioni ‘favorevoli’ alla commissione, da parte degli immigrati, di *reati culturalmente motivati*.

3. Panorama di giurisprudenza europea sui reati culturalmente motivati.



Tali valutazioni 'teoriche' trovano piena conferma 'prasseologica' nella casistica giurisprudenziale che verrà illustrata nel *capitolo III*: non costituiscono più una *quantité négligeable*, infatti, i casi in cui i giudici italiani e di altri Paesi europei sono chiamati a giudicare reati commessi dagli immigrati in adesione alle norme della loro cultura d'origine.

Si tratta di casi che, pur nella loro eterogeneità, si lasciano sostanzialmente ricondurre ad un *numero chiuso* di tipologie delittuose:

- *violenze in famiglia*, realizzate in contesti culturali caratterizzati da una concezione dei poteri spettanti al capofamiglia o, comunque, ai genitori, diversa da quella cui la prevalente cultura italiana ed europea oggigiorno si ispira; una violenza che, nei casi più tragici, si arma di pugnale per 'punire' il familiare che tenta di ribellarsi alle regole sociali ed al codice etico tradizionali, come i recenti assassinii di Hina Saleem e di Sanaa Dafani, drammaticamente, ci attestano¹;

- *reati a difesa dell'onore*, che scaturiscono da un esasperato concetto dell'onore familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare 'col sangue' la morte di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo; altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso da una relazione adulterina o da altra condotta ritenuta riprovevole; né mancano, infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi per ristabilire la propria autostima, offesa da uno 'smacco' asseritamente ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali d'origine;

- *reati di riduzione in schiavitù a danno di minori*, commessi da soggetti che invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti i rapporti adulti-minori: ne sa tristemente qualcosa la sposa-bambina, trasportata clandestinamente dalla Bosnia a Brescia, per divenire la 'schiava', anche nel letto, del sedicente marito che l'aveva tenuta per mesi reclusa in una casa-prigione dalla quale è potuta uscire solo quando ha dovuto partorire, lei a dodici anni, un'altra innocente creatura²;

- *reati contro la libertà sessuale*, le cui vittime sono ragazze minorenni che nella cultura d'origine dell'imputato non godono di una particolare protezione in ragione dell'età, ovvero donne adulte alle quali tale cultura – per il solo fatto che si tratta di mogli o, *tout court*, di persone di sesso femminile – non riconosce una piena libertà di autodeterminazione in ambito sessuale;

¹ V. *infra*, p. 185 ss.

² V. *infra*, p. 211 ss.



- mutilazioni genitali femminili, circoncisioni maschili rituali e tatuaggi ornamentali 'a cicatrici', suggeriti, ammessi o addirittura imposti dalle convenzioni sociali, dalle regole religiose o dalle tradizioni tribali del gruppo culturale d'origine, come sta emergendo dal processo a carico di una 'mammana' nigeriana, in corso a Verona mentre scriviamo, in cui si fa per la prima volta applicazione in Italia del nuovo art. 583 bis c.p.³;

- reati in materia di sostanze stupefacenti aventi per oggetto erbe, bevande, misture il cui consumo è ritenuto assolutamente lecito e, talvolta, addirittura raccomandato, per motivi rituali o sociali, nel gruppo culturale d'origine;

- fatti consistenti nel rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola a causa di riserve di tipo religioso-culturale rispetto alla scuola cui questi sono stati assegnati;

- reati concernenti l'abbigliamento rituale, riguardanti casi in cui l'usanza o la tradizione di indossare un velo (nella specie, il *burqa* delle donne musulmane) o un coltello simbolico (nella specie, il *kirpan* degli indiani *sikh*) va vagliata alla luce della loro possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica;

- infine, altri reati, di varia natura e gravità, accomunati dall'atteggiamento soggettivo del reo, che versa in *errore sul fatto* o in *errore sulla legge*, laddove tale errore scaturisce dalla differenza culturale tra Paese d'origine e Paese ospitante.

Rimangono, per contro, del tutto estranee alla tematica dei reati culturalmente motivati altre tipologie di reati: dai reati contro la personalità dello Stato ai reati contro la pubblica amministrazione; dai reati contro l'amministrazione della giustizia ai reati contro la fede pubblica; dai reati contro l'economia pubblica ai reati contro l'ambiente e contro il patrimonio. Come vedremo, infatti, l'immigrato che agisce sotto la spinta della sua cultura d'origine, non è mai un colletto bianco, un corruttore, un falsario, un bancarottiere, un inquinatore o un truffatore.

Nell'analizzare questi vari casi di reati culturalmente motivati cercheremo, peraltro, di 'immunizzare' la nostra indagine da quella che è stata definita "la malattia spirituale degli ultimi tempi che non ha risparmiato neppure gli studi penalistici: la mancanza di memoria storica"⁴ – e lo faremo inoculandoci il vaccino che ci proviene

³ V. *infra*, p. 225 ss.

⁴ G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 1991, p. 8.



dall'osservazione del nostro passato (in alcuni casi, un passato davvero prossimo):

- *guardando al nostro passato*, potremo infatti prima di tutto riscontrare che alcuni dei reati oggi di più ricorrente commissione per motivi culturali da parte degli immigrati, sono gli stessi fatti fino a pochi decenni fa tollerati o comunque valutati con generosa indulgenza dal nostro ordinamento giuridico: *reati per causa d'onore* disciplinati dal nostro codice con estrema magnanimità fino al 1981; *violenze sessuali* cancellate dal c.d. *matrimonio riparatore* o, se commesse ai danni della moglie, non punite per una sorta di immunità a lungo concessa dalla nostra giurisprudenza *al marito*; infine, fatti di ingiuria, percosse e lesioni personali perpetrati in ambito familiare, coperti dall'ombrello protettivo di uno *ius corrigendi* che veniva riconosciuto in termini assai ampi ai genitori nei confronti dei figli, ai mariti nei confronti delle mogli;

- *guardando al nostro passato*, potremo altresì ritrovare, tra i nostri nonni e bisnonni, tanti emigranti, 'bravagente' ma talora anche 'malagente', sicché, seguendo le rotte dell'emigrazione italiana in America, in Svizzera, in Germania, in Belgio etc., potremo imbatterci in taluni casi di reati culturalmente motivati, in cui sul banco degli imputati siede un *Italiano* il quale si difende invocando la sua cultura, le sue tradizioni, la sua mentalità *italiana*. Il cambio di prospettiva e l'inversione di ruoli – da ospitanti a emigranti, da giudici ad imputati – che questi casi ci impongono, potrà così aiutarci ad assumere un atteggiamento più razionale ed equilibrato nella ricerca di adeguate soluzioni al problema dei reati commessi per (vere o presunte) motivazioni culturali da chi, arrivando in Italia, si è portato in valigia la sua cultura d'origine.

4. Teoria e prassi della c.d. *cultural defense* nell'ordinamento statunitense.

Le problematiche sollevate dai reati culturalmente motivati si sono imposte solo di recente all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza italiane ed europee: è la crescita dell'immigrazione degli ultimi anni che le ha rese particolarmente attuali e drammatiche anche da noi. Tali problematiche, tuttavia, non sono completamente nuove a livello globale. In particolare, come vedremo nel *capitolo IV*, esse sono emerse e sono state affrontate fin dai decenni scorsi nella società multiculturale 'per antonomasia', gli *Stati Uniti*, dove la dottrina, sollecitata da un'abbondante casistica giurisprudenziale, ha



avviato, almeno a partire dalla metà degli anni Ottanta, un'ampia ed approfondita riflessione sui reati commessi per motivi culturali dagli appartenenti a gruppi di minoranza (immigrati e, in misura minore, indiani ed eschimesi).

Sull'altra sponda dell'Atlantico, peraltro, la parola-chiave sotto la quale è stato tematizzato il dibattito relativo ai profili di rilevanza penale della compresenza, in una medesima società, di una pluralità di culture, è "*cultural defense*": formula non ufficiale, bensì di matrice meramente dottrinale, con cui si indica l'"altra faccia della medaglia" dei reati culturalmente motivati, riguardati non tanto dal punto di vista del diritto penale che punisce, quanto dal punto di vista dell'imputato che si difende.

Al di là di tale differenza terminologica, tuttavia, la casistica statunitense propone, con poche varianti, le stesse tipologie delittuose che si riscontrano nella giurisprudenza italiana ed europea: il che non sorprende, perché sono proprio le *relazioni familiari ed interpersonali*, le *concezioni in materia di onore* e i *comportamenti nella sfera sessuale e riproduttiva* a costituire un tema dominante nelle tradizioni e nelle regole delle diverse culture.

La giurisprudenza statunitense e quella italiana ed europea sono, altresì, significativamente accomunate da un ulteriore tratto: la *pluralità di canali* attraverso i quali la diversità culturale dell'imputato tenta di penetrare nel processo penale e di ridondare a suo favore. Analizzando le sentenze americane, sarà infatti possibile constatare che la 'motivazione culturale' ha assunto, o per lo meno ha cercato di assumere, rilievo talora in sede di *plea bargaining* (al fine di indurre il *prosecutor* ad offrire una definizione anticipata del procedimento favorevole all'imputato), altre volte in sede dibattimentale (al fine di ottenere il riconoscimento di una *criminal defense* tradizionale, ad esempio la *self-defense*, o le *defenses* di *insanity*, *provocation*, *extreme emotional disturbance*, *mistake of fact*), altre volte ancora in sede di *sentencing* (al fine di ottenere una benevola commisurazione della pena).

Quest'ampia casistica ha innescato negli Stati Uniti un prolifico dibattito tra sostenitori e oppositori della *cultural defense*, tra quanti, cioè, ritengono opportuno dare spazio, eventualmente attraverso una norma *ad hoc*, alla diversa cultura dell'imputato in sede di accertamento e valutazione del reato contestatogli, e quanti, invece, preferirebbero che tale cultura rimanesse fuori dalle porte delle aule giudiziarie. Mentre i primi invocano argomenti legati al concetto di colpevolezza individuale, al riconoscimento del diritto 'alla propria cultura', ed alla mancanza di esigenze preventive, i secondi, invece, fanno leva sui



pericoli di violazione del principio di uguaglianza (a tutto discapito delle vittime, specie se donne), sulle difficoltà concettuali ed applicative poste dal concetto di cultura, sul rischio di rafforzare e diffondere stereotipi culturali negativi, sul pregiudizio per la funzione generalpreventiva del diritto penale e per l'integrazione degli immigrati connessi ad un'eventuale valorizzazione della diversità culturale in sede processuale.

Se in dottrina ancora si dibatte, dai plurimi casi giudiziari (non solo quelli eclatanti della metà degli anni Ottanta, ma anche quelli, più equilibrati, decisi nell'ultimo ventennio) emerge già, ad ogni modo, la tendenza ad una disponibilità di fondo, da parte delle Corti statunitensi, ad acquisire informazioni sulla cultura dell'imputato. Si tratta, tuttavia, di una disponibilità subordinata a due condizioni: che tali informazioni siano rivolte a sorreggere una linea difensiva impostata su binari tradizionali; e che la prova culturale richiesta dall'imputato comunque non risulti assolutamente vaga o irrilevante.

Tale disponibilità 'condizionata' merita indubbiamente un'attenta considerazione anche da parte dell'osservatore europeo, perché essa consente di *ridurre la distanza culturale tra autore del reato e suoi giudici*, fornendo al primo l'occasione di spiegare l'influenza che la propria cultura d'origine avrebbe esercitato sulla sua condotta, ed ai secondi la possibilità di valutare più compiutamente, anche alla luce di tale cultura, la rimproverabilità personale del fatto di reato al suo autore.

5. Quale rilevanza penale per la 'motivazione culturale'?

Gli *interrogativi di fondo*, sollevati da questa messe di casi giudiziari (italiani, europei, statunitensi), saranno affrontati 'di petto' nel *capitolo conclusivo*: come deve reagire il diritto penale di fronte ad un reato commesso per (asseriti) motivi culturali da un immigrato? deve conferire un qualche rilievo alla situazione di conflitto normo-culturale che ha fatto da sfondo alla commissione del reato? in particolare, deve riservare un trattamento speciale, e segnatamente più mite, all'immigrato autore di un reato culturalmente motivato? oppure il diritto penale deve rimanere assolutamente indifferente alla 'motivazione culturale', o addirittura considerarla come un elemento aggravatore della responsabilità? A livello processuale si pone poi un interrogativo, che pesa come un 'macigno' sulle questioni qui evocate: come si prova in giudizio la cultura dell'imputato?



Questa folla di punti di domanda non ha finora trovato risposta a livello legislativo negli ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali recettori di flussi immigratori, all'interno dei quali è *assente qualsiasi norma di parte generale* appositamente rivolta a disciplinare i reati culturalmente motivati.

Occorrerà, allora, interrogare il *diritto penale vigente* per verificare se una risposta possa essere comunque trovata *nelle sue pieghe*, sulla base di norme ed istituti già esistenti, attraverso i quali si possa conferire rilevanza alla 'motivazione culturale' all'interno di uno dei quattro elementi del reato (fatto, antigiuridicità, colpevolezza, punibilità) o, in subordine, in fase di commisurazione della pena (art. 133 c.p. e circostanze del reato).

Sarà in tal modo possibile constatare che sono già presenti, nel nostro ordinamento, *plurime norme ed istituti* in qualche modo *permeabili al fattore culturale*: l'accertamento del fatto concreto nella sua effettiva 'dimensione culturale'; la valutazione degli elementi normativi culturali di fattispecie anche alla luce della cultura dell'agente (al più tardi, in sede di accertamento della colpevolezza); l'eventuale rilievo scriminante o quasi scriminante del diritto esercitato; la possibile rilevanza della 'motivazione culturale' in sede di accertamento e graduazione della colpevolezza; l'inopportunità di punire un fatto tipico, antigiuridico e colpevole che risulti, nella specie, connotato da "particolare tenuità" o "irrilevanza"; infine, i plurimi canali attraverso i quali il fattore culturale potrebbe incidere sulla misura della risposta sanzionatoria, offrono *già*, a nostro avviso, una completa piattaforma di strumenti attraverso i quali si potrebbe giungere, caso per caso, ad una corretta soluzione dei reati culturalmente motivati.

Rispetto alla superflua ed incerta introduzione di future norme – di difficile formulazione per il legislatore, e di ancor più difficile comprensione per l'opinione pubblica – pare, quindi, preferibile sollecitare, fin da subito, una *giurisdizione sensibile alla cultura* che, interpretando ed applicando norme ed istituti già esistenti, ricerchi una risposta sanzionatoria *equa ed adeguata* per ogni reato culturalmente motivato, prendendo in attenta considerazione le tante variabili del caso concreto (tra le più significative: il livello di offensività del fatto commesso; la natura della norma culturale osservata; il grado di integrazione del soggetto agente nella cultura del Paese d'arrivo).

La scelta di affidarci a giudici sensibili alla cultura, senza introdurre norme *ad hoc* per i reati culturalmente motivati, *non* ci pare, peraltro, una scelta rinunciataria, *né* una soluzione viziata dal difetto di fare affidamento alla sola buona volontà dei giudici, chiamati per l'ennesima volta a svolgere funzioni di supplenza del legislatore. Essa,



invece, è una scelta ancorata al rispetto della legge vigente – legge da interpretare ed applicare *in piena fedeltà al principio di uguaglianza*. È una scelta, inoltre, che rifugge l'enfasi della novella legislativa, ma che pretende dai giudici il rispetto di *criteri il più possibile razionali, trasparenti e quindi controllabili*.

È una scelta, in definitiva, che – senza inutili clamori – ci mette a portata di mano la possibilità di raggiungere l'obiettivo di *conciliare il rispetto della diversità culturale con il rispetto della uniformità e della credibilità del sistema penale*.